

Leggi straniere ed accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

SVIZZERA

Ordinanza 29 novembre 1921 sul controllo degli stranieri. — (*Recueil officiel*, t. XXXVII, pag. 829).

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO.

Visto il decreto federale del 19 ottobre 1921, circa soppressione dei pieni poteri del Consiglio federale,

decreta

le modificazioni seguenti all'ordinanza del 17 novembre 1919 sul controllo degli stranieri:

1. Passaggio della frontiera Svizzera.

Art. 1. — I documenti richiesti per l'entrata degli stranieri sul territorio svizzero sono: un passaporto o, eccezionalmente, una carta di legittimazione equivalente, munita della fotografia del titolare. Questi documenti devono indicare la nazionalità del titolare e dichiarare che è libero, in qualsiasi momento, di rientrare nel suo paese di origine o nello Stato dove ha dimorato ultimamente.

La carta di legittimazione dello straniero deve essere munita d'un visto dall'autorità svizzera competente finchè il *Consiglio federale non vi avrà rinunciato*. Il visto non dà che il diritto di passare la frontiera.

Per i cittadini svizzeri, la prova della nazionalità svizzera è sufficiente, anche se il richiedente è nello stesso tempo cittadino di un altro Stato.

Art. 2. — Le Legazioni ed i Consolati svizzeri negli Stati riconosciuti dalla Svizzera, come l'*ufficio dei passeggeri a Feldkirch*, sono autorizzati ad apporre il visto del loro capo.

Il dipartimento federale di giustizia e polizia potrà conferire al dipartimento di giustizia e polizia del Cantone di Ginevra delle competenze speciali per l'entrata delle persone provenienti dalle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex.

Art. 3. — Abrogato.

Art. 4. — L'autorità competente accorda il visto dopo essersi assicurato, esaminando la richiesta e, se del caso, dietro le informazioni

che ha assunto, che il richiedente gode di una buona reputazione, che lo scopo del suo viaggio non dà luogo a rimarchi e che dà affidamenti a non compromettere gl'interessi della Svizzera.

Art. 5. — Il motivo del viaggio deve essere indicato nella carta di legittimazione.

Art. 6. — Per il viaggio di transito attraverso la Svizzera, sono applicabili le seguenti disposizioni:

Le Legazioni ed i Consolati autorizzati, giusta l'art. 2, alla concessione da parte dei loro capi dei visti d'entrata, provvedono altresì ai visti per viaggi di un solo transito ovvero di transito per l'andata ed il ritorno.

Lo straniero che intende traversare la Svizzera senza fermarvisi in un treno diretto internazionale, è dispensato dall'obbligo di ottenere un visto Consolare svizzero, s'egli può provare, entrando, al posto di frontiera che è assicurata da di lui ammissione al paese ove egli si reca uscendo dalla Svizzera.

Art. 7. — Le legazioni ed i consolati sono obbligati a sottomettere all'Ufficio Centrale, accompagnandole con un rapporto dettagliato, tutte le domande di passaggio di frontiera e presentate da:

a. *Gli stranieri che non sono in possesso di carta di legittimazione valida rilasciata dal loro paese di origine e riconosciuto dalla Svizzera.*

b. *Gli stranieri desiderosi di recarsi in Svizzera per eleggersi domicilio o esercitarvi un'attività professionale e lucrativa; le domande di costoro devono essere accompagnate da un certificato di buona condotta e di un estratto del casellario giudiziario del paese di origine.*

L'ufficio centrale deve sottomettere le domande di cui alle lettere a e b al Cantone interessato, che decide se ed a quali condizioni la presenza dello straniero può essere autorizzata. E a esso riservato il diritto di opposizione previsto dall'art. 19.

L'Ufficio Centrale decide se lo straniero può passare la frontiera. D'intesa col Cantone, gli può permettere il passaggio della frontiera, anche prima che le condizioni di soggiorno siano regolate.

Le Legazioni e Consolati, allorchè hanno ricevuto l'autorizzazione dell'autorità di polizia del Cantone nel quale il richiedente intende recarsi, devono accordare il visto, da parte dei loro capi, agli operai che si recano in Svizzera per una stagione, ed ai domestici di sesso femminile. In questo caso non è necessaria la presentazione di un certificato di buona condotta e di un estratto del casellario giudiziario.

Art. 8. — Abrogato.

Art. 9. — *L'Ufficio Centrale può annullare un permesso di entrata se vengono a conoscersi fatti per i quali deve considerarsi come non desiderabile l'entrata dello straniero.*

Sulla proposta di un Cantone, esso può estendere a tutto il territorio della Confederazione il rifiuto del permesso di soggiorno pronunciato da un Cantone per il suo proprio territorio.

Esso può egualmente, su proposta di un Cantone, e dopo consultazione del Cantone nel quale lo straniero è autorizzato a soggiornare, annullare un permesso di soggiorno, se vengono a conoscersi fatti per i quali deve considerarsi come non desiderabile il soggiorno dello straniero.

Art. 10. — Il Consiglio federale si riserva:

a. di prendere, in vista di facilitare l'entrata dei sudditi di paesi d'oltre mare o d'Europa, delle disposizioni generali o limitate ai viaggi destinati a scopi determinati;

b. d'interdire totalmente o parzialmente l'entrata degli stranieri, di prendere delle misure speciali per l'entrata dei sudditi di altri Stati o delle disposizioni particolari per altri settori di frontiera, allorchè esiste un pericolo di ordine pubblico, economico o sanitario, allorchè uno Stato straniero adotta delle misure speciali contro l'entrata degli svizzeri sul suo territorio.

Art. 11. — *Nel caso che non si tratti di sudditi di Stati per i quali il Consiglio Federale ha rinunciato al visto, la direzione di polizia o l'ufficio della polizia degli stranieri del Cantone di soggiorno può accordare agli stranieri, prima della loro partenza, un visto che dà diritto al ritorno in Svizzera (visto di ritorno semplice, visto permanente di ritorno o, secondo il caso, visto speciale). Il visto deve essere apposto sulla carta di legittimazione.*

La durata di validità di questi visti non deve oltrepassare quella dell'autorizzazione di soggiorno in Svizzera. Eccezionalmente, visti speciali possono essere accordati a stranieri, dei quali la situazione di soggiorno in Svizzera non è regolarizzata o non lo è in corrispondenza della durata di validità del visto.

Art. 12. — Le autorità incaricate del controllo alla frontiera sorvegliano:

a. perchè gli stranieri che oltrepassano la frontiera di trovino nelle condizioni previste per l'entrata;

b. perchè i termini fissati per il soggiorno non siano oltrepassati e perchè le prescrizioni concernenti il controllo all'interno del paese siano osservate.

Art. 13. — Il dipartimento federale di giustizia e polizia è autorizzato a emanare, d'intesa con le autorità cantonali e gli altri organi interessati, prescrizioni speciali nel piccolo traffico di frontiera.

2. Soggiorno limitato e stabilimento degli stranieri in Svizzera.

Fino alla promulgazione di una legge federale sul soggiorno e lo stabilimento degli stranieri in Svizzera, si applicheranno le seguenti disposizioni:

Art. 14. — Gli stranieri che hanno l'intenzione di dimorare in Svizzera più di otto giorni, sono obbligati di dichiarare il loro arrivo all'autorità di polizia del luogo del loro soggiorno al più tardi l'ottavo giorno dopo il passaggio della frontiera, esibendo la propria carta di legittimazione. La dichiarazione d'arrivo è scritta sulla carta di legittimazione.

Gli stranieri entrati in Svizzera non per eleggervi domicilio né per esercitarvi un'attività professionale o lucrativa e che dimorano in un albergo, una locanda, una pensione, un sanatorio o uno stabilimento simile, sono dispensati dall'obbligo di dichiarare il loro arrivo all'autorità di polizia locale durante i primi tre mesi dal passaggio della frontiera.

I conduttori di alberghi, di locande, di pensioni, di sanatorii o di stabilimenti simili sono tenuti a dichiarare all'autorità di polizia locale l'arrivo degli stranieri che alloggiano nei loro esercizi. I Cantoni possono imporre ad essi altri obblighi. Questo controllo sarà esercitato dai Cantoni.

Art. 15. — Allorchè uno straniero elegge domicilio in Svizzera o vi esercita un'attività professionale o lucrativa, il deposito della sua carta di legittimazione potrà essergli richiesta ottenendone ricevuta.

Lo straniero che soggiorna in Svizzera per altri motivi durante tre mesi al più, deve essere lasciato in possesso della sua carta di legittimazione.

Se, durante il soggiorno in Svizzera, la carta di soggiorno dello straniero è sostituita da un'altra, la nuova carta deve essere presentata all'autorità di polizia cantonale competente per la trascrizione della autorizzazione di soggiorno.

Art. 16. — Abrogato.

Art. 17. — *Le condizioni di soggiorno devono essere regolate al momento della dichiarazione d'arrivo.*

Le autorizzazioni di soggiorno e di stabilimento sono rilasciate dai Cantoni. I richiedenti che si rivolgono all'ufficio centrale devono essere rinviati ai Cantoni.

Allorchè lo straniero ha l'intenzione di prendere un impiego, l'autorità di polizia cantonale è tenuta, prima di accordare un'autorizzazione, di mettersi in rapporto con l'ufficio cantonale del lavoro o con l'ufficio di Stato cantonale di collocamento. La stessa procedura deve essere applicata nei casi previsti dall'art. 7, ultimo alinea.

Art. 18. — Allorchè sembra plausibile, visti i motivi del soggiorno e le circostanze, che lo straniero non si fermerà in Svizzera che per un tempo limitato, ed allorchè egli rinunzia per iscritto ad esercitare una attività professionale epurativa, le direzioni cantonali di polizia e le autorità cantonali incaricate della polizia degli stranieri possono rilasciare autorizzazioni di soggiorno limitate fino a due anni, a decorrere dal passaggio della frontiera, senza che l'ufficio centrale possa esercitare un diritto d'opposizione.

I cantoni hanno il diritto di rilasciare, senza che l'ufficio centrale possa opporvisi, autorizzazioni di soggiorno agli operai che si recano in Svizzera per una stagione, per la stagione corrente, ed ai domestici di sesso femminile, per una durata fino a due anni.

Art. 19. — L'ufficio centrale esercita un diritto d'opposizione sia alla concessione delle autorizzazioni di soggiorno che non cadono sotto la sanzione dell'art. 18, che alla concessione delle autorizzazioni di stabilimento.

Il richiedente deve rivolgere la sua domanda di permesso per iscritto all'autorità competente del luogo di soggiorno, che ne informerà l'autorità cantonale di polizia degli stranieri. Egli deve alligiarvi le sue carte di legittimazione, un certificato di buona condotta ed un estratto del casellario giudiziario rilasciatogli dal suo paese d'origine. Il cantone sottomette la decisione che ha preso all'ufficio centrale, agguingendo l'incartamento completo dell'affare.

L'autorizzazione non avrà i suoi effetti giuridici allorchè l'ufficio centrale non avrà fatto opposizione nel termine di un mese a decorrere dall'arrivo dell'incartamento completo.

Lo straniero non può esercitare un'attività professionale e lucrativa prima dello spirare del termine per l'opposizione o prima che l'ufficio centrale abbia deciso definitivamente in omaggio al suo diritto d'opposizione. Nei casi urgenti, il cantone può accordare un'autorizzazione provvisoria, egli allora deve darne immediata partecipazione all'ufficio centrale.

3. Disposizioni penali - Espulsione in via amministrativa.

Art. 20. — Colui che allo scopo di ingannare gli organi della polizia degli stranieri (polizia degli stranieri, autorità di controllo alla frontiera, autorità di polizia) avrà fatto uso di carte di legittimazione fatte o falsificate, o di carte di legittimazione autentiche, ma non a

lui appartenenti, o che ne avrà procurate ad altri, sarà punito col carcere sino ad un anno.

Art. 21. — Colui che, eludendo le disposizioni della presente ordinanza o sfuggendo agli ordini speciali delle autorità della polizia degli stranieri, sarà penetrato in territorio svizzero o vi avrà dimorato,

colui che, in Svizzera o all'estero, avrà fatto agli organi della polizia degli stranieri, per iscritto o verbalmente, dichiarazioni concernenti le condizioni dalle quali può dipendere per lui l'autorizzazione di entrare in Svizzera o di sortire, di soggiornarvi o di stabilirvisi.

lo straniero che non fa la sua dichiarazione d'arrivo in conformità dell'art. 14, alinea 102, colui che dimorando nel territorio svizzero non fa le dichiarazioni in conformità dell'art. 54, alinea 3, colui che, in queste dichiarazioni, fornisce false indicazioni,

sarà punito fino a sessanta giorni di carcere o fino a lire 5000 di ammenda, potendo dette pene essere anche annullate.

Art. 22. — Colui che avrà contravvenuto alle disposizioni della presente ordinanza o agli ordini speciali delle autorità della polizia degli stranieri, sarà punito con l'ammenda sino a lire 2000, e, in caso di recidiva, con almeno lire cinquanta di ammenda.

Art. 23. — Nei casi meno gravi e dietro prova d'indigenza, le ammende possono essere condonate dal governo cantonale.

Art. 24. — L'istruttoria ed il giudizio di queste contravvenzioni appartiene ai Cantoni.

Le contravvenzioni enumerate negli articoli 21 e 22 saranno giudicate come contravvenzioni di polizia. In questi casi il giudizio non è iscritto nel casellario giudiziario.

Per tutto quanto non è qui previsto, sarà applicato il codice penale federale del 4 febbraio 1853.

Art. 25. — Le autorità della polizia degli stranieri possono esigere dagli stranieri che lasciano la Svizzera e che si siano resi colpevoli di una contravvenzione alla presente ordinanza o agli ordini delle autorità incaricate della polizia degli stranieri, un deposito cauzionale fino a lire 5000. Se l'incolpato si sottrarrà al procedimento giudiziario, il deposito sarà incamerato dal cantone interessato. Nei casi meno gravi, potrà essere restituita la cauzione.

Art. 26. — *Ogni autorizzazione di soggiorno o di stabilimento cesserà di aver vigore col termine delle carte di legittimazione.* Gli stranieri senza carta di legittimazione o muniti di carte insufficienti possono essere ricondotti al di là della frontiera.

Le direzioni cantonali di polizia sono autorizzate ad accordare agli stranieri, che proveranno l'impossibilità di produrre immediata-

mente le carte di legittimazione, un termine massimo di tre mesi per procurarsi queste carte, se il loro soggiorno, d'altra parte, non dà luogo ad eccezioni. Una carta cantonale di controllo è rilasciata per il soggiorno durante questo termine.

Le direzioni cantonali di polizia sono anche competenti a rilasciare eccezionalmente permessi di tolleranza agli stranieri che non hanno alcuna carta di legittimazione. *L'articolo 19 deve applicarsi qui per analogia.*

Art. 27. — L'espulsione degli stranieri in virtù dell'art. 70 della costituzione federale è pronunziata dal Consiglio federale. Gli stranieri che, con i propri atti, ostacolano, rendono difficile o impediscono l'approvvigionamento del paese in derrate alimentari ed altre cose indispensabili, devono essere segnalati al Consiglio federale per essere eventualmente espulsi.

L'espulsione degli stranieri in applicazione delle leggi cantonali, è pronunziata dalle autorità cantonali. Queste autorità sono, inoltre, competenti a pronunziare l'espulsione di stranieri qualora abbiano omesso di dichiararsi, si rifiutino di fornire informazioni, o le diano false, abbiano contravvenuto agli ordini delle autorità di polizia e non abbiano dato prove sufficienti ad accertare che lo scopo del loro soggiorno non dà luogo ad eccezioni ed è di natura che non compromette gl'interessi della Svizzera.

Art. 28. — Le espulsioni pronunziate dalle autorità cantonali in conformità della presente ordinanza si estendono a tutto il territorio della Confederazione.

Nessun cantone ha il diritto di inviare gli espulsi sul territorio di un altro cantone senza il consenso di quest'ultimo.

Se l'espulsione non può essere eseguita, gli espulsi possono essere internati a spese del cantone che ha pronunziata l'espulsione.

Gli stranieri che non sono autorizzati a soggiornare in Svizzera e per i quali è impossibile l'uscita dal paese possono essere internati a spese della Confederazione su decisione del dipartimento federale di giustizia e polizia.

4 Alta sorveglianza.

Art. 29. — Il dipartimento federale di giustizia e polizia esercita l'alta sorveglianza sulla polizia ed il controllo degli stranieri. Esso emette istruzioni ed ordini generali per assicurare l'applicazione della presente ordinanza.

Art. 30. — L'ufficio centrale di polizia degli stranieri sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza, come degli ordini ed istruzioni emanate dal dipartimento federale di giustizia e polizia. Esso fornisce

informazioni alle autorità esecutive, in particolare a quelle che esercitano il controllo nell'interno del paese sulle persone sospette o soggette ad eccezioni, di cui tiene un controllo speciale.

Art. 31. — Le direzioni cantonali di polizia sono tenute a dare conoscenza all'ufficio centrale delle ammende ed altre pene pronunziate e delle espulsioni ordinate in esecuzione della presente ordinanza.

L'ufficio centrale, a sua volta, comunica ai cantoni in causa il ritiro dei visti e le espulsioni da esso pronunziate.

Art. 32. — Il dipartimento federale di giustizia e polizia sorveglia la esecuzione delle espulsioni e si incarica delle analoghe pubblicazioni nel *Moniteur* svizzero di polizia. I comuni riceveranno il *Moniteur* svizzero di polizia e lo metteranno quotidianamente a confronto con le loro liste di controllo.

Art. 33. — Gli intressati *ed il Cantone in causa* hanno il diritto di deferire al dipartimento federale di giustizia e polizia, in via di ricorso, tutte le decisioni prese dalle autorità federali competenti in applicazione della presente ordinanza; il dipartimento federale pronunzia definitivamente.

Il ricorso al dipartimento federale di giustizia e polizia è ricevibile contro le decisioni che sono state pronunziate in ultima istanza cantonale, con menzione della presente ordinanza, e per le quali uno straniero è stato espulso dal territorio della Confederazione.

Il ricorso, come tale, non ha effetto sospensivo.

5. Disposizioni finali.

Art. 34. — Le prescrizioni concernenti i renitenti ed i disertori rimangono riservate.

Art. 35. — Le prescrizioni cantonali sulla polizia degli stranieri, il servizio di controllo, lo stabilimento ed il soggiorno degli stranieri restano in vigore, in tanto che esse non sono in contraddizione alla presente ordinanza.

Art. 36. — La presente ordinanza entra in vigore il primo dicembre 1921.

Il dipartimento federale di giustizia e polizia è incaricato della esecuzione.

Sono abrogate a partire dal primo dicembre 1921:

l'ordinanza del Consiglio federale del 17 novembre 1919 sul controllo degli stranieri;

il decreto del Consiglio federale del 20 giugno 1921 portante modificazioni all'ordinanza del 17 novembre 1919 sul controllo degli stranieri.